

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI TERRENI AGRICOLI RICADENTI NEL DEMANIO DI USO CIVICO

Premesso

- che l'ultima revisione demaniale della Città di Potenza redatta dall'Avv. Prof. Francesco Jurilli e completa di tutti gli elaborati di rito, fu depositata presso la Cancelleria del Commissariato per gli Usi Civici della Basilicata in data 2 agosto 1961 e tali atti furono omologati con Decreto Commissariale del 10 novembre 1961 e successivamente ne fu ordinata la pubblicazione con contemporanea trasmissione al Comune;
- che da tali atti risulta che il Comune di Potenza è proprietario di terreni appartenenti al demanio di uso civico nelle zone denominate PALLARETA, CHIANCALI, GUARNIERI, DONNADEZIO, S. ANTONIO, S. ANTONIO LA MACCHIA, MALVACCARO, GALLITELLO, PASCON GRANDE, MONTEREALE, PASCHITELLO, MONTOCCHINO, CERRETA, BUFATA, BANNITO e S. GERARDO;
- che nelle more delle procedure di sistemazione del Demanio Civico Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 57/2000 e s. m. ed i., per non lasciare incolti i terreni resi liberi per rinuncia da parte degli storici conduttori, e soprattutto al fine di valorizzare il patrimonio comunale, si consente la concessione temporanea dei suoli ricadenti nel demanio civico sopraindicato;

Tanto premesso si approva quanto segue:

ART. 1 - Il Comune di Potenza, concede temporaneamente in conduzione i fondi rustici appartenenti al demanio di uso civici, resi liberi per rinuncia da parte degli storici conduttori, siti nelle località PALLARETA, CHIANCALI, GUARNIERI, DONNADEZIO, S. ANTONIO, S. ANTONIO LA MACCHIA, MALVACCARO, GALLITELLO, PASCON GRANDE, MONTEREALE, PASCHITELLO, MONTOCCHINO, CERRETA, BUFATA, BANNITO e S. GERARDO.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 ed al fine di garantire la continuità di progetti di investimento agro-silvo-pastorali, avranno precedenza gli eredi in linea retta degli storici conduttori ed in mancanza di

interesse esplicito da parte di questi, i conduttori confinanti del/i fondo/i reso/i libero/i.

In caso di acclarata mancanza di interesse da parte dei precedenti soggetti, la disponibilità dei terreni, sopra individuati, sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito istituzionale, previa approvazione dello stesso con determinazione dirigenziale.

ART. 2 – Possono richiedere i terreni agricoli ricadenti nel demanio uso civico:

- Coltivatori diretti;
- Imprenditori Agricoli Professionali;
- Società cooperative agricole;
- Società semplici agricole;

che risultano residenti nel Comune di Potenza da almeno 5 anni e che non si trovino in alcuna delle situazioni che impediscono, per legge, di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 3 – I richiedenti i terreni in uso civico dovranno presentare al protocollo del Comune di Potenza:

- l'istanza per la conduzione del terreno, indicando la località di ubicazione dello stesso, i dati anagrafici, il C.F., il numero dei componenti il nucleo familiare, il domicilio se diverso dalla residenza. Per gli Imprenditori Agricoli Professionali, dovrà essere indicata l'iscrizione alla CCIAA, il numero della partita IVA e la posizione contributiva e assicurativa.
- la dichiarazione di aver conoscenza della localizzazione dei terreni oggetto di richiesta di concessione e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole che si andranno ad insediare (da rinnovo, cerealicole, foraggere, ecc.);
- la rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L. 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e segg. della L. 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell'art. 16 e seguenti della citata legge, sia infine ed in generale, ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari;

- la descrizione del ciclo agrario da attuare nei tre anni di concessione.

I richiedenti si impegneranno a mantenere le iniziali condizioni di fertilità ed eventualmente migliorarle, con il divieto di apportare qualsiasi modifica o cambio della destinazione colturale del terreno, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 4 – La concessione verrà approvata con determinazione dirigenziale previa conclusione positiva del procedimento amministrativo e verifica delle dichiarazioni presentate.

In caso di più richiedenti aventi i requisiti richiesti di cui all'art. 2, la concessione sarà assegnata in via preferenziale secondo i criteri di seguito elencati in ordine di importanza:

- a) gli Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti;
- b) i richiedenti che propongono una valorizzazione dei terreni nel rispetto del ciclo agrario ai fini di un minore deupauperamento del terreno concesso;
- c) il richiedente con maggiore carico familiare;
- d) coloro che non hanno in concessione altri terreni comunali.

La concessione costituirà titolo di avvenuta consegna del fondo al concessionario che dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale alla scadenza naturale o nei termini di cui al successivo art. 6.

Successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale sarà stipulato il contratto di concessione avente valore di scrittura privata.

ART. 5 - La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna subconcessione, pena la decadenza immediata della stessa.

ART. 6 - La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre), ed avrà decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto, per avere termine, senza necessità di avviso di disdetta, alla scadenza naturale della stessa.

Il contratto sarà risolto di diritto:

- prima della scadenza naturale (anni tre), a conclusione del procedimento di approvazione della Determinazione Dirigenziale della Perizia Demaniale di sistemazione, da parte del Dirigente Generale della Regione Basilicata;
- per inadempimento (art. 1453 c.c.);
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il terreno concesso dovrà essere riconsegnato libero da cose e persone e reso pienamente disponibile e fruibile da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale struttura fissa e/o amovibile, preventivamente autorizzata, dovrà essere rimossa senza possibilità di richiedere nessun indennizzo o compenso. Le eventuali migliorie agronomiche apportate non saranno oggetto di alcun riconoscimento, nonché oggetto di alcun indennizzo.

ART. 7 - Il canone di concessione, stabilito in conformità alla Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 06 aprile 2000 sarà pari ad 1% (un centesimo) del Valore Agricolo Medio (V.A.M.) per ettaro della qualità seminativo, aggiornato annualmente all'indice ISTAT (FOI), riferito alla Montagna di Potenza dalla Commissione Provinciale per la Determinazione dell'Indennità di Espropriazione, potrà essere ridotto al 50% per gli addetti all'agricoltura a titolo principale, sarà corrisposto anticipatamente entro l'inizio di ogni annata agraria (1° agosto di ogni anno).

Ad eccezione della revoca per pubblico interesse, il canone versato per l'intera annata agraria, non sarà restituito.

Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni concessori non sono soggetti né a fatturazione né ad IVA.

ART. 8 - La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause richiamate agli artt. 3, 5 e 6, per morte del concessionario, per sopravvenuta diversa destinazione d'uso fatta dal concessionario e non espressamente autorizzata dal Comune, per rinuncia da parte del concessionario. In quest'ultimo caso, il Concessionario presenterà espressa rinuncia e la stessa avrà effetto dal 1° settembre successivo (inizio della nuova annata agraria).

Prima della scadenza, il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario (art. 1453 c.c.);

ART. 9 - Tutte le spese occorrenti per la scrittura privata (contratto di concessione), da redigersi in duplice originale, e la sua registrazione, saranno poste a carico del concessionario.